




***La fine del mercato di maggior tutela:  
ultimi aggiornamenti e l'impatto sui  
consumatori.***


Venezia, 11 ottobre 2017


1. *Maggior Tutela (Tutela Riformata): situazione attuale*
2. *Tutela SIMILE*
3. *Mercato Libero: situazione attuale*
4. *Fine Maggior Tutela e Post-Tutela*

***Maggior Tutela (Tutela Riformata):  
situazione attuale***



# LA STRUTTURA DEL MERCATO ELETTRICO ALL'INIZIO DELLA LIBERALIZZAZIONE CON LA MAGGIOR TUTELA





È il servizio di fornitura di elettricità a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità.

Il cliente domestico o le piccole imprese (PMI) sono servite in maggior tutela se non hanno mai cambiato venditore né stipulato con lo stesso un contratto nel mercato libero, o se ne hanno nuovamente richiesto l'applicazione dopo aver stipulato un contratto nel mercato libero con lo stesso o altri venditori.

Le condizioni del servizio di maggior tutela si applicano anche ai clienti domestici e alle PMI rimaste senza venditore.

Per piccola impresa o PMI si intende una impresa con meno di 50 addetti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro alimentata in bassa tensione (BT).

Dal **1° gennaio 2017** sono cambiate alcune condizioni del servizio di **Maggior Tutela**, che sarà sempre riservato alle famiglie e alle piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro).

Possono ancora accedere alla Maggior Tutela, così come oggi, i clienti aventi diritto che ne fanno richiesta, che non hanno sottoscritto offerte sul mercato libero o che si trovano, per qualsiasi causa, senza un fornitore di energia elettrica sul mercato libero.

# Maggior Tutela Riformata



Per i clienti domestici dal **1° gennaio 2017**:

il prezzo è sempre calcolato trimestralmente; tuttavia il metodo utilizzato è caratterizzato da un più immediato allineamento con i costi di approvvigionamento sostenuti per servire i clienti; infatti, l'elemento PED del prezzo tutelato è fissato, **in ciascun trimestre**, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti **nel trimestre di riferimento** dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela.


I prezzi nel mercato tutelato, quindi, sono definiti ex-ante dovendo per ogni aggiornamento trimestrale stimare il costo trimestrale di approvvigionamento dell'AU. Le altre condizioni contrattuali non hanno subito variazioni.

Il servizio di Maggior Tutela resterà in vigore fino alla sua rimozione ex-lege.  
(30 giugno 2019)



## Composizione del prezzo di riferimento

Prezzi per il servizio di maggior tutela definiti dall'AEEGSI per il 3° trimestre 2017



Fornitura per usi domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica 3 kW con un consumo annuo di 2.700 kWh

### PREZZO ENERGIA E DISPACCIAMENTO (PED)

Componente tariffaria, espressa generalmente in centesimi di euro/kWh, che copre i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto ed il dispacciamento (^) dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

(^) *Il dispacciamento è il servizio che garantisce in ogni istante l'equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia elettrica*

### PREZZO PEREQUAZIONE ENERGIA (PPE)

Componente tariffaria, espressa generalmente in centesimi di euro/kWh, che garantisce l'equilibrio tra i costi effettivi di acquisto e di dispacciamento (verso l'AU) dell'energia elettrica sostenuti l'anno precedente a quello della sua effettiva applicazione e i ricavi dei fornitori della maggior tutela (verso i clienti finali). E' applicata ai soli clienti in maggior tutela

### **TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA**

Le attività di trasmissione, distribuzione e misura sono regolate ed i loro costi sono coperti da tariffe definite dall'AEEGSI e uniformemente applicate su tutto il territorio nazionale.

### **COMMERCIALIZZAZIONE**

La commercializzazione copre i costi fissi di gestione commerciale, che vengono sostenuti dagli esercenti. La parte del prezzo, a copertura dei costi di commercializzazione applicata ai clienti finali, è determinata anche essa dall'AEEGSI con l'obiettivo di promuovere la concorrenza e in modo tale da garantire parità di trattamento tra i clienti del mercato libero e della maggior tutela.


## **ONERI GENERALI DI SISTEMA**

Gli oneri generali di sistema sono fissati per legge e vengono pagati da tutti i clienti finali. Sono destinati alla copertura di voci diverse (l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, finanziamento di attività di R&S, costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, finanziamento dei regimi tariffari speciali, extracosti del sistema elettrico nazionale presenti nelle località isolate etc).

## **IMPOSTE SUL CONSUMO**

### **IVA**

***Tutela SIMILE***



# Cos'è la *Tutela SIMILE*



- ✓ La *Tutela SIMILE* ha lo scopo di **accompagnare il consumatore verso il mercato libero** e garantisce continuità nella tutela al cliente finale ma al tempo stesso consente a quest'ultimo di comprendere le modalità ed i meccanismi per poter poi scegliere consapevolmente il proprio fornitore
- ✓ La *Tutela SIMILE* è una particolare **offerta di libero mercato** di sola energia elettrica (non possono essere contemplati servizi aggiuntivi), che pur basandosi sul mercato libero, è composto da **condizioni contrattuali definite dall'Autorità**, obbligatorie ed omogenee per tutti i venditori e facilmente confrontabili anche con il servizio di Maggior Tutela Riformata

Dal 1 gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2018

La partecipazione alla Tutela SIMILE e la conclusione di un contratto di Tutela SIMILE sono facoltative;

Hanno diritto di partecipare alla *Tutela SIMILE*, i clienti finali:

- a) serviti in maggior tutela;
- b) aventi diritto al servizio di maggior tutela, limitatamente ai casi di richiesta di voltura o di attivazione di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.

Possono richiedere l'ammissione a operare nell'ambito della Tutela SIMILE le società di vendita operanti sul mercato libero sia nel settore dell'energia elettrica sia nel settore del gas naturale, le quali soddisfino determinati requisiti.

Acquirente Unico S.p.a. e' l'Amministratore della *Tutela SIMILE*

L'Amministratore:

- a) predispone il **Regolamento**;
- b) individua i **fornitori ammessi** ed accredita i **facilitatori**;
- c) svolge l'attività di monitoraggio;
- d) realizza e gestisce il **Sito Centrale**;
- e) trasmette periodicamente all'Autorità una reportistica relativa all'andamento della *Tutela SIMILE*.



I fornitori ammessi alla Tutela SIMILE devono rispettare alcuni obblighi, tra cui i principali sono:

1. devono essere mantenuti i requisiti in fase di ammissione per tutta la durata della *Tutela SIMILE*;
2. L'offerta di *Tutela SIMILE* deve essere effettuata **esclusivamente online** (ad eccezione di volture e nuove attivazioni) accedendo al **Sito Centrale**;
3. Non deve essere generata confusione tra l'offerta di *Tutela SIMILE* e l'offerta di Mercato libero;
4. L'offerta deve essere garantita per tutta la durata della *Tutela SIMILE*
5. Deve essere rispettato il tetto massimo di forniture in Tutela SIMILE dichiarati in fase di accreditamento; ( fino a 500.000 POD)
6. Ciascun fornitore ammesso redige uno schema di contratto di Tutela SIMILE, recante condizioni generali;
7. Sono vietate variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali;
8. Il contratto ha la durata di 12 mesi e solo per la fornitura elettrica;
9. Il contratto non può contenere servizi e promozioni aggiuntive;

# Tutela SIMILE

*Come funziona:*

Nell'esecuzione del contratto di *Tutela SIMILE* il fornitore ammesso applica al cliente finale le condizioni economiche della Maggior Tutela Riformata con un *Bonus una tantum*.

*Il bonus una tantum:*

- a) è espresso in €/punto di prelievo;
- b) è differenziato per ciascuna tipologia contrattuale (domestico o non domestico);
- c) è interamente applicato nella prima fattura di *Tutela SIMILE*.

## Tutela SIMILE: Il prezzo.

*Il prezzo, sarà composto da :*

- ✓ *corrispettivo PED e oneri (generalisti e infrastrutturali) applicati ai clienti del servizio di maggior tutela riformata*
- ✓ *corrispettivo PCR, appositamente introdotto per la Tutela SIMILE al fine di garantire la copertura dei rischi connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica → stesso livello della PPE*
- ✓ *il solo corrispettivo PCV di commercializzazione della Maggior tutela riformata*

Alla scadenza del contratto di Tutela SIMILE il cliente finale può:

- a) Firmare un **nuovo contratto di libero mercato con un nuovo fornitore** del mercato libero diverso dal fornitore ammesso alla Tutela SIMILE.
- b) Firmare un **nuovo contratto di libero** mercato con il medesimo **fornitore ammesso alla Tutela SIMILE**.
- c) In caso di mancata conclusione di un contratto di mercato libero, il cliente finale **resta con il fornitore ammesso** ma gli saranno applicate le condizioni contrattuali ed economiche da questi praticate nel mercato libero **secondo una struttura standard definita dall'Autorità**.


## Facilitatori

Possono operare come facilitatori

1. le **associazioni dei consumatori** riconosciute nell'ambito del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)
2. le **associazioni** che, alla data del 30 settembre 2016, aderiscono al Protocollo di intesa tra l'Autorità e le organizzazioni **di rappresentanza delle piccole e medie imprese** in qualità di consumatori di energia elettrica e di gas naturale di cui alla deliberazione 549/2012/E/com

Informano i clienti circa le caratteristiche e il funzionamento della Tutela SIMILE e le opzioni di approvvigionamento disponibili al termine del contratto. LI assistono nella conclusione di un contratto di Tutela SIMILE

***Mercato Libero***



In Italia il processo di liberalizzazione del mercato elettrico ha avvio con il decreto legislativo n.79/99, meglio conosciuto come “**Decreto Bersani**”, attraverso il quale il Governo italiano attua la direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, dando così **avvio al percorso di liberalizzazione del mercato elettrico.**

**Dal 2007** i consumatori domestici e le piccole imprese possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. La partecipazione al mercato libero però necessita di un certo grado di informazione e consapevolezza che il consumatore deve acquisire.

# Mercato Libero

## Confronto offerte sul mercato libero di opzioni monorarie tratte dal TROVAOFFERTE dell'Autorità Energia


Spesa annua per una fornitura per usi domestici residenti con 3 KW e consumo annuo di 2.700 KWh

Le variazioni % si riferiscono alla spesa con prezzi di riferimento AEEGSI

37 milioni di clienti

Circa 130 imprese di distribuzione

Oltre 500 venditori






# Mercato Libero: Principali Venditori

Dall'ultima Relazione annuale dell'AEEGSI il gruppo Enel mantiene la prima posizione con una quota del 21,1%, in aumento rispetto al 17,9% del 2015. Nel mercato libero, tuttavia, la predominanza di Enel è assai meno rilevante rispetto a quella che il gruppo possiede nel servizio di maggior tutela, anche se la distanza con il secondo venditore del mercato libero si sta ampliando negli ultimi anni.

Il grado di concentrazione nazionale nel mercato libero è basso: la quota dei primi tre gruppi è stabile intorno al 33% da diversi anni; quella dei primi dieci è scesa dal 55,8% al 55,4%. Nel 2016 l'indice HHI (indice di Herfindahl-Hirschman, usato soprattutto per misurare il grado di concorrenza presente in un determinato mercato), è salito da 560 a 640 (a causa dell'ampliarsi della distanza tra il primo e il secondo gruppo), sebbene rimanga largamente lontano dalla soglia di 1.500 a partire dalla quale il mercato viene giudicato moderatamente concentrato.

GRUPPO	VOLUMI GWh	QUOTA %	POSIZIONE
Enel	40.831	21,10%	1°
Edison	11.793	6,10%	2°
Eni	10.686	5,50%	3°
Axpo Group	7.772	4,00%	5°
Gala	6.655	3,40%	4°
Hera	6.557	3,40%	6°
E.On	6.222	3,20%	8°
Metaenergia	6.197	3,20%	10°
Sorgenia	5.962	3,10%	7°
A2A	4.662	2,40%	13°
Acea	4.459	2,30%	9°
Iren	4.380	2,30%	19°
C.V.A.	4.315	2,20%	11°
Energetic Source	4.176	2,20%	12°
Duferco	4.074	2,10%	17°
Dolomiti Energia	3.739	1,90%	16°
Repower	3.593	1,90%	15°
SC Holding	3.222	1,70%	14°
Egea	3.072	1,60%	20°
Alperia	3.038	1,60%	-
Altri operatori	48.321	24,90%	-
<b>TOTALE LIBERO</b>	<b>193.725</b>	<b>100%</b>	

***Fine Maggior Tutela e Post-Tutela***



# LA STRUTTURA DEL MERCATO ELETTRICO POST TUTELA

PRODUTTORI



GENERAZIONE

MERCATO LIBERO

TERNA



TRASMISSIONE

MONOPOLIO

DISTRIBUTORI



DISTRIBUZIONE

UDD

VENDITORI



VENDITA

MERCATO LIBERO

CLIENTI FINALI



- Come noto con la Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza. GU n.189 del 14-8-2017) si è concluso l'iter legislativo del c.d. «DDL Concorrenza» tramite fiducia in Senato.
- La Legge, all'articolo 60, fa **cessare dal 1°luglio 2019 il regime di maggior tutela.**

# Le misure introdotte dalla Legge

## Articolo 60

*60 .Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato.*

*L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.*

### **Art. 35 comma 2 del decreto legislativo 1°giugno 2011, n. 93**

**2. I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di energia elettrica nell'ambito del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125**

**Il riferimento alle aste per il servizio di salvaguardia è previsto in questo comma per i clienti domestici e piccole imprese del mercato libero. Infatti attualmente detti clienti possono tornare in maggior tutela in caso di default del fornitore. Eliminata la maggior tutela la Legge ha previsto che in caso di fallimento del venditore/fornitore di un cliente domestico o piccola impresa sul libero mercato, la continuità della fornitura venga assicurata tramite il servizio di salvaguardia analogamente a quanto previsto per i clienti non domestici e grandi imprese. **Nelle intenzioni della legge detto capoverso non riguarda, pertanto, i clienti attualmente in maggior tutela che non avranno scelto un fornitore al 1°luglio 2019****

# Le misure introdotte dalla Legge

## Articoli da 61 a 65

61. *Istituzione del portale open data delle offerte* Delibera AEEGSI con direttive ad AU/Sii per realizzare il portale entro 5 mesi (gennaio 2017). Gli operatori trasmettono le offerte al Portale. Previsto un comitato presso AEEGSI dei vari portatori di interesse (AEEGSI, MiSE, AGCM, consumatori, operatori)
62. *Obbligo per i venditori di pubblicare almeno una offerta a prezzo fisso e una a prezzo variabile* Entro 6 mesi (febbraio 2018) gli operatori pubblicano sul proprio sito internet e inviano a AEEGSI le offerte (prezzo fisso e prezzo variabile) per ciascuna delle due categorie (domestici, altri usi BT) **PLACET**
63. *Criteri per la confrontabilità delle offerte* AEEGSI entro 3 mesi (novembre 2017) definisce i criteri a cui devono rispondere le offerte del comma 62
64. *Copertura dei costi per il portale* AEEGSI dispone la copertura dei costi di realizzazione del portale prioritariamente tramite i proventi da sanzioni
65. *Linee guida per gruppi di acquisto e aggregazione consumatori* Entro 3 mesi (novembre 2017) AEEGSI definisce linee guida per favorire la costituzione di gruppi di acquisto di consumatori al fine della riduzione dei costi della bolletta

# Le misure introdotte dalla Legge

## Articoli da 66 a 69

66. Rapporto di monitoraggio Entro 6 mesi ( febbraio 2018) AEEGSI trasmette al MISE il rapporto di monitoraggio dei mercati retail per la verifica di: a) operatività portale b) completamento quadro normativo per switching c) completamento quadro normativo fatturazione e conguaglio d) operatività Sii e) brand unbundling f) tutele per disagio economico delle famiglie
67. Decreto sugli obiettivi monitorati Il MiSE, entro 2 mesi (marzo/aprile 2018) dal ricevimento del rapporto di monitoraggio da conto del raggiungimento obiettivi oggetto del monitoraggio dell'AEEGSI
68. Il decreto di cui al comma 67 specifica le misure per attuare il passaggio dei clienti ex maggior tutela ***Con il medesimo decreto di cui al comma 67 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui commi 59 e 60 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato***
69. Informativa ai clienti finali in maggior tutela Entro 3 mesi (novembre 2017) AEEGSI stabilisce le modalità di comunicazione ai clienti finali in maggior tutela da parte degli esercenti che dal 1° gennaio 2018 devono informare i clienti finali circa il traguardo del luglio 2019

- L'impianto della Legge esclude ogni controllo diretto sul prezzo di vendita che diventa prerogativa esclusiva degli operatori nel libero mercato retail.
- Il fondamento di tale scelta di sistema si basa sull'assunto che la competizione tra operatori trovi spontaneamente il giusto equilibrio dei prezzi offerti ai clienti finali tramite una maggiore efficienza del sistema e vantaggi economici per i consumatori finali stessi.
- La Legge fissa una serie di tappe volte a predisporre le migliori condizioni per l'abbandono della tutela di prezzo.
- Tale scelta è in linea con le direttive europee e soddisfa le attese dell'Autorità garante della concorrenza e di molti operatori di mercato.
















# Consistenza delle forniture in maggior tutela



Fonte: relazione annuale AEEGSI

Stima AU/DOE

- Il fabbisogno di energia in maggior tutela per il 2017 è stimato in **54,1 TWh**
- Il numero medio annuo di forniture in maggior tutela del 2017 è stimato in **22,7 milioni**
- Il fabbisogno medio annuo 2017 per fornitura è quindi stimato in **2.379 kWh**

**Per il 2017 si stima che Enel SEN avrà servito circa 20 del totale di 22,7 milioni di clienti in maggior tutela**

- Come noto l'assetto della «distribuzione» di energia elettrica non ha subito modificazioni rilevanti per effetto dell'avvio delle liberalizzazioni a confronto con gli interventi che hanno riguardato il sistema di produzione e quindi il mercato all'ingrosso.
- L'assetto della distribuzione è rimasto molto simile dalla nazionalizzazione a oggi: da una parte Enel che ha competenza su gran parte del territorio e dall'altra le aziende elettriche municipalizzate, grandi e piccole, che hanno mantenuto competenza sul territorio municipale con ottimizzazioni delle reti nelle grandi città.
- La vendita di energia (rapporto con l' «utenza») storicamente era affidata ai dipartimenti commerciali della distribuzione quale segmento più vicino alle forniture. Infatti gli attuali esercenti il servizio di maggior tutela sono in sostanza delle propaggini dei distributori pur operando come società separate, nel caso dei grandi operatori, per effetto della legge vigente.
- **La suddetta situazione determina di fatto una persistenza dei clienti finali sugli operatori incumbent, sia a livello nazionale (Sen – Enel) che a livello locale (ex municipalizzate)**
- **Questo è sicuramente vero per il mercato tutelato e in certa misura anche per il mercato libero (effetto trascinamento). Infatti, oltre il 50% degli switching dalla maggior tutela al mercato libero avvengono con la società di vendita collegata al distributore competente territorialmente**



**68. Con il medesimo decreto di cui al comma 67 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui commi 59 e 60 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.**

- Le direttive del comma 68 potrebbero trovare risposta affermativa dato che:
  - ✓ L'ingresso consapevole è positivamente verificato data l'informativa specifica fornita ai clienti finali tramite le disposizione del comma 69.
  - ✓ La pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato sono positivamente verificate grazie al portale e all'esistenza di una pluralità di operatori sul libero mercato.

# OFFERTE P.L.A.C.E.T.: OFFERTE A PREZZO LIBERO A CONDIZIONI EQUIPARATE DI TUTELA

- Le offerte devono essere facilmente comprensibili e comparabili e sono proposte dai venditori di mercato libero, caratterizzate da condizioni generali di fornitura fissate dall'Autorità con l'eccezione delle condizioni economiche, i cui livelli sono liberamente definiti tra le parti, sebbene in accordo a una struttura predefinita di corrispettivi. Le offerte PLACET dovranno essere limitate alla sola fornitura della commodity, senza contemplare servizi aggiuntivi, né potranno essere di tipo dual fuel;
- Le offerte dovranno essere obbligatoriamente inserite da ciascun operatore del mercato libero nel proprio menù di offerte commerciali e si applicheranno per il settore elettrico ai clienti (domestici e non domestici) connessi in bassa tensione

# OFFERTE P.L.A.C.E.T.: OFFERTE A PREZZO LIBERO A CONDIZIONI EQUIPARATE DI TUTELA



## PREZZO

- La disciplina delle condizioni economiche prevede che relativamente al prezzo, solo per la parte energia, sia adottata una struttura unica per tutti i clienti (domestici e BT altri usi), articolata in quota punto (€/punto/anno) e in quota energia (proporzionale ai volumi prelevati, espressa in €/kWh).
- Sono previste solo due formule di offerte PLACET, una a prezzo fisso e una a prezzo variabile.
- Per quanto riguarda dettagliatamente l'adozione delle offerte a prezzo variabile, la quota energia sarà indicizzata al prezzo della materia prima nel mercato all'ingrosso e prevedrà l'aggiunta di uno spread definito dal venditore (Per il settore elettrico, l'indicizzazione sarà riferita al prezzo del mercato del giorno prima (**PUN - Prezzo unico nazionale**))

***Si ringrazia PER L'ATTENZIONE!!!***

**Ing. Gianluca Giorgio**  
Quadro  
*Direzione Operativa Energia (DOE)*

**Acquirente Unico SpA**  
*Via Guidubaldo del Monte, 45*  
*00197 – ROMA*

*E-mail:*  
[gianluca.giorgio@acquirenteunico.it](mailto:gianluca.giorgio@acquirenteunico.it)

-